

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 710 DEL 11/04/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RADIOLOGICA ESPLETATA PRESSO L'OSPEDALE DI SANTORSO. ANNO 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 675/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda intrattiene da diversi anni un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedale Università di Padova per attività di consulenza specialistica radiologica e, con deliberazione n. 760 del 22/04/2024, ha approvato anche per l'anno 2024 una convenzione per l'espletamento dell'attività in oggetto per turni di guardia della durata massima di 12 ore ciascuno presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso;
- con nota prot. n. 100414 dell'11/11/2024, questa Azienda ha richiesto all'Azienda Ospedale Università di Padova la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;
- nelle more del perfezionamento dell'istruttoria, con nota prot. n. 115673 del 30/12/2024, questa Azienda ha inviato all'Azienda Ospedale Università di Padova una richiesta di disponibilità di accessi per attività di consulenza specialistica radiologica, per il tempo necessario alla formalizzazione della relativa convenzione per l'anno 2025. L'AOU di Padova ha risposto positivamente con nota prot. 3449 del 17/01/2025, recepita con il n. 4505/25.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 2876 del 13/01/2025, il Direttore Sanitario ha attestato il fabbisogno di convenzioni passive in varie branche ex art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, per l'anno 2025;
- con nota prot. n. 3157 del 14/01/2025, questa Azienda ha trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto il fabbisogno di convenzioni passive per le branche indicate nella nota di cui al punto precedente.

Preso atto che con nota prot. n. 0030032 del 31/03/2025, l'Azienda Ospedale Università di Padova ha comunicato che, con suo atto deliberativo n. 584 del 19/03/2025, ha approvato la convenzione per attività di consulenza specialistica radiologica per l'anno 2025, per un impegno di 25 accessi annui della durata massima di 12 ore ciascuno.

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

1. approvare, per l'anno 2025, la convenzione con l'Azienda Ospedale Università di Padova per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, per n. 25 accessi annui della durata massima di 12 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prevedere una spesa complessiva presunta, per il periodo indicato, pari a € 35.363,59, comprensiva di IVA al 22% sul rimborso delle spese di viaggio e sui pedaggi autostradali.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, la convenzione con l'Azienda Ospedale Università di Padova per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, per n. 25 accessi annui della durata massima di 12 ore ciascuno, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista per il periodo indicato ammonta, in via presuntiva, a € 35.363,59, così suddivisa:
 - € 35.140,95 a valere sul conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio-sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2025;
 - € 222,64 a valere sul conto BA2510001, "IVA su fatture Poste R", programma di spesa 596 del BEP 2025;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
IN MATERIA DI RADIOLOGIA**

TRA

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 1 –
35128 Padova, Codice fiscale e Partita IVA 00349040287, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben

E

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, Via dei Lotti n. 40 – 36061
Bassano del Grappa (Vi), Codice fiscale e Partita IVA 00913430245,
legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza

PREMESSO

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. 23/01/2024 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 89, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma

2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024 Area Sanità);

- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28/06/2019, regola tale attività;

- che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di proseguire il rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedale - Università Padova mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza specialistica nella disciplina di Radiologia;

- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni di radiologia da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana allo scopo di espletare attività di radiologia presso il P.O. di Santorso.

L'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Radiologia 2, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante n. 25 accessi annui della durata massima di 12 ore ciascuno.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del

personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con la sottoscrizione del presente accordo, per gli effetti di cui alla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024 ad oggetto "*Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/CR n. 144 del 28 novembre 2024*", dichiara di garantire copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nelle strutture stesse, con rinuncia da parte dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli Esperti di Radioprotezione delle due Aziende provvederanno, a seguito di comunicazione da parte del Responsabile di U.O. del professionista incaricato ad effettuare attività con radiazioni ionizzanti, a definire accordi specifici che garantiscano la

registrazione dell'esposizione nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

ART. 5

CORRISPETTIVI

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113,76 (esente IVA), oltre al rimborso delle spese di viaggio e pedaggi autostradali (+IVA) come da normativa vigente.

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010. Sui corrispettivi l'Azienda ULSS 7 Pedemontana non

opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedale - Università in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024 Area Sanità), con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione dell'accordo dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 8

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti convengono che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7 Pedemontana, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

ART. 10

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

Bassano del Grappa,

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- *Dott. Giuseppe Dal Ben* -

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
IL DIRETTORE GENERALE
- *Dott. Carlo Bramezza* -